



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



# **LE ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC**

- **Normativa di riferimento:**
  - 1. art. 83 co. 10 – rating d'impresa del codice;**
  - 2. art. 80 del codice;**
  - 3. comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016;**
  - 4. delibera del consiglio dell'Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016;**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC**

- 5. delibera ANAC del 6 giugno 2018 – Regolamento per la gestione del casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC**

- **Il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, predisposto dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (Anac) è stato approvato con delibera 6 giugno 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018.**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC**

- 1. Il Regolamento del 6 giugno 2018 disciplina:**
  - la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti, le società organismi di attestazione (Soa) e gli operatori economici (Oe) sono tenuti a comunicare all'Anac;**
  - il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico;**
  - l'aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC – Il procedimento**

- **Gli Operatori economici che partecipano ad una procedura di gara possono accedere al casellario informatico, nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara, per visionare la posizione di tutti i partecipanti.**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC – Il procedimento**

- **Le Stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Anac tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l'Anac avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo.**



## Le Annotazioni nel casellario ANAC – Il procedimento

- La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente (n<sup>dr</sup> dell'ANAC) ed è inviata all'Oe e al soggetto segnalante. I soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento possono partecipare all'istruttoria con facoltà di:
  1. accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
  2. presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.





## **Le Annotazioni nel casellario ANAC – Il procedimento**

- 3. Nel caso in cui la segnalazione sia incompleta l'ANAC formulerà per iscritto una richiesta d'integrazione indicando gli elementi carenti ed il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta (il termine non potrà essere superiore a 30 giorni);**
- 4. Se del caso possono essere previste anche audizioni presso l'ANAC a cui possono partecipare i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento (tipicamente l'operatore economico e soggetto segnalante);**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC – Il procedimento**

- 5. L'ANAC, entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel casellario, la sezione del casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel casellario all'esito del procedimento.**



## Le Annotazioni nel casellario ANAC – La modulistica

- La modulistica da utilizzare è il modello «A» allegato al Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016.



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC – I fatti rilevanti da comunicare**

- Alcuni dei fatti rilevanti da comunicare in fase d'esecuzione come desumibili dai punti 9.1 e 9.2 del modello A;
  1. Grave inadempimento o negligenza o ritardo;
  2. Esecuzione gravemente errata;
  3. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro;
  4. Violazione ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro;
  5. Violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC – I fatti rilevanti da comunicare**

- 6. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni o inadempienza contributiva (art. 105 co. 10) che abbia riguardato sia il ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente che un'inadempienza contributiva che abbia determinato un DURC negativo;**
- 7. Falsa documentazione o contraffazione documenti nel corso delle prestazioni contrattuali.**



## **Le Annotazioni nel casellario ANAC – I fatti rilevanti da comunicare**

**Non pensiamo che le casistiche sopra riportate non siano frequenti e quindi non ci riguardino:**



## Le Annotazioni nel casellario ANAC – I fatti rilevanti da comunicare

### ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

#### DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Patriarca Stefano  
per conto di REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
Codici fiscali oggetto della ricerca [REDACTED]  
Data ricerca 8/10/2018

Sezione/i

Servizi

Cat. servizi

Codice fiscale operatore economico

Denominazione

Stazione appaltante

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Estremi protocollo stazione appaltante

n.d.

Tipologia

Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti

CIG

nd

Testo annotazione

La stazione appaltante INPS Direzione Regionale Piemonte, con Modello A) prot. 8180 del 15.02.2018, acquisito al prot. ANAC n. 14591 pari data, ha segnalato di aver disposto, con nota prot n. 929 del 14.02.2018, l'applicazione della penale contrattuale, nei confronti della ditta [REDACTED] per disservizi arrecati dalla medesima presso l'Agenzia di Chieri (TO).  
La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, c.10, del d.lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 533 del 6 giugno 2018, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.

Pronunce TAR/CdS

Nota bene

Data primo inserimento

06-10-2018



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



# **I PROBLEMI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA**





## **I problemi della gestione amministrativa**

- **Affrontiamo ora alcuni dei problemi di natura amministrativa in cui possiamo incorrere durante l'esecuzione del contratto:**
  - 1. DURC irregolare;**
  - 2. Esito irregolare della verifica prevista dall'art. 48 bis;**
  - 3. Cessione credito;**



# 1. DURC IRREGOLARE



## **DURC irregolare**

- **Normativa di riferimento:**
  1. **Art. 4 - D.L. 20/03/2014, n. 34 convertito con modificazioni dall'art. 1 co. 1 della L. 78/2017;**
  2. **D.M. 30/01/2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);**
  3. **Art. 30 co. 5 del D.Lgs. 50/2016;**
  4. **Circolare Ministero del lavoro e politiche sociali 8/06/2015, n. 19/2015;**
  5. **Circolare INPS n. 54 del 13/04/2012;**
  6. **Nota INAIL n. 2029 del 16/02/2012.**

**Come dobbiamo comportarci in caso di DURC negativo?**



## **DURC irregolare**

- **Art. 30 co. 5 del D.Lgs. 50/2016:**

«In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, **la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.»**



## DURC irregolare

Attenzione ad alcune criticità legate all'intervento sostitutivo:

- Se il debito, nei confronti dell'appaltatore, determinato al netto della ritenuta dello 0,50% copre interamente quanto dovuto all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili **non ci sono problemi**;
- Se il debito copre solo in parte le inadempienze evidenziate questo **va ripartito in proporzione dei crediti vantati da ciascun ente**. Come: facciamo la somma dei crediti e calcoliamo la percentuale spettante a ciascuno in base al rispettivo debito.



## **DURC irregolare**

- **Ricevuto un DURC attestante l'irregolarità dell'appaltatore e/o subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare a mezzo PEC all'ente che ha attestato l'inadempienza la volontà di attivare l'intervento sostitutivo (allegato 3 alla circolare INPS n. 54/2012).**
- **Se ai debiti previdenziali si aggiungono anche debiti fiscali (per importi > 5.000 euro), è data precedenza ai debiti previdenziali.**



## **DURC irregolare**

- Poi si attende la comunicazione dell'ente che ha attestato l'inadempienza con la quale vengono forniti tutti i dati per effettuare il pagamento (**attenzione l'importo da versare potrebbe essere confermato oppure nel frattempo essere diminuito!**).
- I pagamenti vengono effettuati con F24EP, codice 51 (vedi messaggio INPS n.13154 del 14 agosto 2013) e viene fatto in nome e per conto del soggetto inadempiente.



Art. 48 bis del D.P.R. 302/1973 come introdotto dall'art. 2  
comma 9 del D.L. 262/2006 convertito dalla L. 286/2006

# **L'ESITO IRREGOLARE DELLA VERIFICA DELL'ART. 48 BIS**





## **L'esito irregolare della verifica dell'art. 48 bis**

- **Normativa di riferimento:**
  1. **art. 48 bis del D.P.R. 302/1973 come introdotto dall'art. 2 comma 9 del D.L. 262/2006 convertito dalla L. 286/2006;**
  2. **D.M. 18/01/2008, n. 40;**
  3. **Art. 1 commi da 986 a 989 della legge 27/12/2017, n. 205 (che hanno modificato l'art. 48 bis);**
  4. **Circolare Ministero dell'economia e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018.**



## **L'esito irregolare della verifica dell'art. 48 bis**

- **Le novità introdotte dalla modifica normativa in vigore dal 01/03/2018:**
  1. **l'importo su cui eseguire le verifiche passa da 10.000 € a 5.000 €;**
  2. **La sospensione del pagamento, nel caso risultassero inadempienze all'obbligo di versamento, passa da 30 a 60 giorni;**
- **La somma da considerare è al netto dell'I.V.A. (se siamo soggetti al regime della scissione dei pagamenti) altrimenti la comprende;**
- **In caso di ritenute alla fonte (è il caso tipico delle prestazioni professionali) l'importo da considerare è al netto della ritenuta;**



## **L'esito irregolare della verifica dell'art. 48 bis**

- **Attenzione ad alcune criticità legate all'intervento sostitutivo:**
  1. **Le somme eccedenti l'ammontare del debito devono essere pagate al beneficiario (la violazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio);**
  2. **Se durante la sospensione intervengono dei pagamenti l'agente della riscossione lo comunica indicando l'importo che si può pagare all'Appaltatore;**
  3. **Decorsi 60 giorni senza che l'agente della riscossione abbia notificato l'ordine di versamento si può procedere al pagamento delle somme all'Appaltatore.**



## **L'esito irregolare della verifica dell'art. 48 bis**

- **Attenzione il mancato controllo o l'artificioso frazionamento al fine di eludere i controlli è causa di danno erariale:**

**Corte dei Conti,**  
**sez. giuris. Calabria,**  
**sentenza n. 66/2016.**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge 21 febbraio 1991, n. 52

Art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016

# **CESSIONE DEL CREDITO**



## Cessione del credito

- Art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016

«Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, **le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste**



## Cessione del credito

non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. **Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.** In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato»



## **Cessione del credito**

- **Quindi:**
  1. **Attenzione alla tracciabilità;**
  2. **Attenzione ad effettuare sempre le verifiche dell'art. 48 bis che nel caso di cessione del credito è una questione spinosa. Le situazioni, come delineate dal punto 8 della circolare n. 13 del 21/03/2018 del Ministero delle economie e finanze, possono essere sinteticamente riassunte nelle seguenti:**





## Cessione del credito

- a) il cedente, originario creditore, presta il proprio assenso, secondo il procedimento descritto nella circolare n. 29/RGS del 2009, a far effettuare immediatamente la verifica di inadempienza (**ndr: da effettuare immediatamente non appena ricevuta la notifica di cessione del credito**) a proprio carico da parte dell'amministrazione ceduta che, conseguentemente, darà notizia dei relativi esiti al cessionario. Soltanto nel caso, poi, che l'esito risulti di "*non inadempimento*", l'amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario;



## Cessione del credito

- **b) il cedente, al contrario, non presta il proprio assenso a far effettuare la verifica prevista dall'articolo 48-bis, con l'effetto che, a prescindere dall'accettazione anche tacita dell'amministrazione ceduta, quest'ultima sarà tenuta a effettuare la verifica *de qua* nei confronti del solo cedente, originario creditore, all'atto del pagamento a favore del cessionario, da ritenere, peraltro, consapevole del rischio che il cedente possa risultare, infine, inadempiente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento.**